



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT  
Divisione Sicurezza

CH-3003 Berna, UFT

Dipartimento delle Istituzioni  
Divisione della giustizia  
Sezione del registro  
fondiario e di commercio  
Piazza Governo  
6501 Bellinzona

Dipartimento delle Istituzioni DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA	
Esibito nr.	571
Ricevuto il:	9 SET 2014
Trasmesso a:	
Inc. nr.	

N. registrazione/dossier: BAV-522.200-00001/00001/00009  
Vs. riferimento:  
Ns. riferimento: std  
Collab. responsabile: Jasmin Mertens  
Berna, 02.09.2014

### Circolare sull'attuazione della normativa sui siti inquinati da parte dell'Ufficio federale dei trasporti: autorizzazione secondo l'articolo 32d<sup>bis</sup> capoverso 3 LPAmb

Gentili signore e signori,

secondo l'articolo 32d<sup>bis</sup> capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), in vigore dal 1° luglio 2014, l'alienazione o la divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati (CSIN) necessita dell'autorizzazione dell'autorità.

In base all'articolo 32c capoverso 2 in combinazione con l'articolo 41 capoverso 2 LPAmb, l'UFT è tenuto a compilare e gestire un catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT) ed è pertanto l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 32d<sup>bis</sup> capoverso 3 LPAmb per i fondi sui quali si trova un sito iscritto nel CSIN UFT.

A norma della decisione di portata generale del 22 luglio 2014, l'UFT rilascia ai detentori di un fondo l'autorizzazione di alienare o di dividere il fondo secondo l'articolo 32d<sup>bis</sup> capoverso 3 lettera a LPAmb soltanto se gli eventuali siti inquinati ivi ubicati e iscritti nel CSIN UFT presentano la valutazione

- «inquinato, non sono prevedibili effetti dannosi o molesti» (art. 5 cpv. 4 lett. a dell'ordinanza del 26 agosto 1998<sup>2</sup> sul risanamento dei siti inquinati, Ordinanza sui siti contaminati, OSiti); oppure
- «inquinato, non deve essere né sorvegliato né risanato» (art. 8 cpv. 2 lett. c OSiti).

<sup>1</sup> RS 814.01

<sup>2</sup> RS 814.680

Ufficio federale dei trasporti UFT  
Indirizzo postale: CH-3003 Berna  
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen  
Jasmin Mertens  
Tel. +41 58 46 57379  
daniel.stutzer@bav.admin.ch  
www.bav.admin.ch





N. registrazione/dossier.: BAV-522.200-00001/00001/00009

Se su un fondo si trovano siti iscritti nel CSIN UFT che presentano la valutazione

- «sito inquinato per il quale è necessario procedere a un'indagine» (art. 5 cpv. 4 lett. b OSiti),
- «sito inquinato che deve essere sorvegliato» (art. 8 cpv. 2 lett. a OSiti),
- «sito inquinato che deve essere risanato» (art. 8 cpv. 2 lett. b OSiti),

la decisione di portata generale non si applica. L'alienazione o la divisione di questo tipo di fondo necessita di un'autorizzazione individuale dell'UFT.

I dati che figurano nel catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT) sono messi a disposizione dei Cantoni anche per i (futuri) catasti delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP) e vengono rappresentati in questi ultimi sotto forma di grafici. Le iscrizioni nel catasto RDPP conformi alla normativa sui siti inquinati sono assimilabili a quelle nel CSIN UFT.

Maggiori informazioni sul tema o sul CSIN UFT sono contenute sul nostro sito:  
[www.bav.admin.ch](http://www.bav.admin.ch) => Ambiente => Siti contaminati.

Restando a disposizione per domande e chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dei trasporti

Markus Ammann, Capo Sezione  
Sezione Ambiente

Ufficio federale dei trasporti

Jasmin Mertens  
Sezione Ambiente

**Copia p.c. a:**

- Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, Bundesrain 20, 3003 Berna

**Copia interna tramite link a:**

- amm/uw, bst/uw, mej/uw, plm/uw